



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 1 DEL 06-03-2020**

Registro Generale n. 21

ORDINANZA DEL SETTORE URBANISTICA

N. 1 DEL 06-03-2020

Ufficio: UFF. URBANISTICA

**Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI
- OPERE ABUSIVE.**

L'anno duemilaventis addi sei del mese di marzo, il Responsabile del servizio **MINGO CORRADO**

ORDINA

Atteso che la presente ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento di seguito riportata, ai sensi degli artt. 3,4,7,8 e 10 della L.241/90, come modificati dalla L.R. 10/91 e del D.P.R. 352/92;

Visto il verbale di accertamento di **Violazione Urbanistica e Contestuale Sequestro di Cantiere edile n. 24 del 20.08.2019** redatto dal comando VV.UU di questo Comune ed inviato con nota **prot. n. 22925/RG del 20/08/2019**;

Visto che il predetto Comando di P.M., ha accertato che il proprietario dell'appezzamento dove insiste il manufatto oggetto della violazione edilizia, sono il Signor Q.G.;

ACCERTATO che il Signor Q.G, meglio sopra generalizzato ha eseguito e/o fatto eseguire opere su un appezzamento di terreno esteso circa mq 1107,00, individuato in catasto terreni al Foglio 28 Particella 240, in assenza di Permesso di Costruire, in c.da Zacco Micciò, consistenti nella realizzazione di un manufatto, così di seguito descritto:

- Fabbricato composto:

da un Piano Interrato di forma rettangolare di dimensioni m (16,60 x 11,00) =182,00 mq circa, ed altezza tra piano di calpestio e solaio di m 2,80, al quale si accede tramite rampa esterna posta sul lato sud-est. Le murature esterne di calcestruzzo di contenimento dei fronti di scavo e all'interno è stata costruita una rampa

di scala in cemento armata semicircolare di collegamento al piano superiore;

da un Piano Rialzato di forma ad "U" irregolare dalle dimensioni di mq 165,00, con altezza di interpiano di m 2,90;

da un Piano Primo di forma rettangolare di dimensioni m(8,00 x 16,60)= mq 132,90 circa, avente copertura a tetto a quattro falde, con orditura in legno, con altezza di gronda di m 2,80 circa e di colmo di m 3,80;

Il fabbricato ha struttura intelaiata in cemento armato con tamponamenti esterni intonacati in parte a rinzaffo; esso è provvisto di infissi esterni. La volumetria compreso il piano interrato e di mc 1496,00 circa;

La destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento è zona "E1" – usi agricoli secondo il vigente Piano Regolatore Generale.

Ritenuto che le opere eseguite;

- Costituiscono violazione alle vigenti norme urbanistiche;
- Costituiscono violazione alla legge 64/74, per la tutela della pubblica incolumità nelle zone sottoposte a vincolo sismico;
- Sono state eseguite in assenza di preventivo calcolo strutturale per il dimensionamento degli elementi strutturali portanti, in osservanza delle prescrizioni esecutive in zona sismica;
- Sono state eseguite in assenza del preventivo Nulla Osta della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA per la tutela del vincolo paesaggistico;
- Sono state eseguite in assenza di direzione tecnica da parte di un professionista abilitato all'esercizio della libera professione;
- Rientrano nei casi di cui all'art. 7 della L. 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii;

Verificato che agli atti esistenti in ufficio, non risulta presentato e/o rilasciato alcun atto concessorio e/o permesso di costruire.

Visti:

- Gli strumenti urbanistici vigenti generali e di attuazione;
- La legge urbanistica del 17/08/1942 n. 1150, così come modificata dalla Legge 06/08/1967 n. 765, e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- La Legge Regionale 10.08.2016 n. 16;
- Il Decreto legislativo n. 42/2004;
- La Legge Regionale 27/12/1978 n. 71;
- La Legge Regionale 12/6/1976 n. 78;
- La Legge 28/01/1977 n. 10;
- La Legge Regionale 15/05/1986 n. 26;
- La Legge 02/02/1974 n. 64;
- La Legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- L'O.R.E.L. 15/06/1963 n. 16, nonché la legge regionale 11/12/1991 n. 48;

Ritenuta la necessità di dover emettere il presente provvedimento;

ORDINA E INGIUNGE

Al Signor Q. G. . OMISSIS residente a Rosolini (Sr), di demolire tutte le opere abusivamente eseguite, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, provvedendo a sua cura e

spese al ripristino dei luoghi, se entro il predetto termine, in applicazione dei principi della “ buona amministrazione” ed “ efficacia ed economicità dell'azione amministrativa” non sarà in condizione di produrre nuovi elementi di giudizio con conseguente provvedimento di regolarizzazione urbanistica.

AVVERTE

Che in caso di **Inottemperanza** all'ordine sopra impartito, si procederà nei modi e nei termini delle vigenti leggi in materia ed in particolare:

- Che saranno adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii, significando che: **L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.** Tale sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;
- Ai sensi e per gli effetti degli art. 7 della Legge 47/85 e art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01 ove applicabile il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive qui descritte, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Rosolini. L'area acquisita non potrà comunque essere superiore a 10 (dieci) volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
- L'accertamento dell'inottemperanza alla presente ordinanza, costituirà valido titolo per l'immissione in possesso dei predetti beni e per tanto questo ufficio procederà, senza ulteriore avviso, poiché non previsto dalla vigente normativa, alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa dell'ordinanza di acquisizione di diritto dell'immobile abusivo al patrimonio del comune;

FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 Agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 16 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10,

Che ai fini del procedimento:

- Responsabile del Procedimento è il geom. Amodio Salvatore;
- Ufficio competente U.T.C. Lavori Pubblici e Urbanistica;
- Il Responsabile del Servizio è dott. ing. Corrado Mingo;

Che avverso il presente provvedimento, l'interessato può proporre:

- Ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo Regionale (T.A.R) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- Oppure ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto;

L'ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati, di seguito indicati, per i rispettivi provvedimenti e per il controllo ed esecuzione della presente:

1. Al Signor Q.G., residente a Rosolini (SR);
2. Al Comando di Polizia Municipale;
3. Al segretario comunale del comune per gli effetti di cui al comma 7, dell'art. 7 della Legge 47/85;
4. All'ufficio del Genio Civile di Siracusa, mediante A.R.;
5. Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Siracusa, mediante A/R;
6. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, mediante A/R.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MINGO CORRADO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-03-2020 al 21-03-2020

Lì 06-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MINGO CORRADO